SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 87

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 aprile 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

**Ministero dell'interno**



**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Agenzia italiana del farmaco**



**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINAZIONE 30 marzo 2010.

**Riclassificazione del medicinale «Glucobay» (acarbosio), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1670/2010). *(10A04363)*

DETERMINAZIONE 30 marzo 2010.

**Riclassificazione del medicinale «Valaciclovir Sandoz» (valaciclovir), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1671/2010). *(10A04364)*

DETERMINAZIONE 30 marzo 2010.

**Rinegoziazione del medicinale «Gastrografin» (amidotrizoato/meglumina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1672/2010). *(10A04365)*

DETERMINAZIONE 30 marzo 2010.

**Rinegoziazione del medicinale «Veracer» (eparina sodica), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1673/2010). *(10A04366)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aloneb»** *(10A04367)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Almus»** *(10A04368)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlonor»** *(10A04369)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arcoxia»** *(10A04370)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Teva»** *(10A04371)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Eurogenerici»** *(10A04372)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanyl Helm»** *(10A04373)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferro Saccarato FME»** *(10A04374)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Actavis»** *(10A04375)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia»** *(10A04376)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lobidiur»** *(10A04377)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lyogem»** *(10A04378)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nobizide»** *(10A04379)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simeticone Angenerico»** *(10A04380)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tauxib»** *(10A04381)*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2010.

**Modifica dell'indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'accordo dell'8 marzo 2001, sancito tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza oncologica nel quale viene consigliato un approccio valutativo del malato che ne intercetti sia i bisogni espressi che quelli inespressi al fine di individuare una risposta assistenziale adeguata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2006, recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008»;

Visto il «Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012», siglato il 3 dicembre 2009 fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il «Piano Oncologico Nazionale 2010-2012» presentato il 22 gennaio 2010 che affronta tutti i problemi connessi all'oncologia, dalla prevenzione alle cure palliative, ed in particolare il punto 7 relativo alla comunicazione;

Confermata l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sui problemi della persona malata di cancro e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel vissuto della medesima, in analogia a quanto già avviene in Canada e negli Stati Uniti con il National Cancer Survivors Day;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1992, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni di volontariato operanti nel settore delle patologie oncologiche;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, relativa all'indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico» per la prima domenica di giugno di ogni anno;

Considerato che la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) e dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) hanno fatto pervenire formale richiesta per «anticipare la data di tale giornata» in quanto coincidente con il Congresso mondiale di oncologia promosso dall'American Society of Clinic Oncology (ASCO);

Considerato opportuno che alla manifestazione siano presenti i medici oncologici e che sia assicurato il fattivo coinvolgimento dell'AIOM nazionale e dei Comitati regionali;

Ritenuto necessario anticipare la data della giornata nazionale del malato oncologico, già indetta per la prima domenica di giugno di ogni anno;

Su proposta del Ministro per la salute;

EMANA
la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale del malato oncologico» indetta per la prima domenica di giugno è anticipata alla terza domenica di maggio di ogni anno.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

*Il Ministro della salute:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 318*

**10A04579**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2010.

**Riconoscimento, al sig. Telfser Roland, dei titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale e industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico «Diplom-Ingenieur (FH)» presso la «Hochschule fur Technik, Wirschaft und Kultur» di Lipsia nel luglio 2009;

Considerato che ha documentato di essere iscritto alla «Bayerische Ingenieurkammer-Bau» dal settembre 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Telfser non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza di servizi, è stato espresso parere favorevole in ordine alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; 2) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 3) Costruzioni di ponti e solo orali; 4) Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore industriale è respinta.

Roma, 30 marzo 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**10A04402**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 ottobre 2009.

**Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto interministeriale;

Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante individuazione, ai sensi del citato art. 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 21;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 16, lettera *f)*, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della regia marina, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative istruzioni tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute, recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3;

Considerata la necessità di dare attuazione al disposto dell'art. 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure speciali per disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008:

*a)* le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di

trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;

*b)* le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.

2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa.

3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al comma 1, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifica dei siti eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano le procedure di cui al presente decreto e, per quanto non previsto, le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della difesa.

Art. 2.

*Speciali procedure di gestione*

1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre disposizioni di legge in materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'art. 1, comma 2, tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.

2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.

3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto, altresì, delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al comma 1, le seguenti procedure:

*a)* i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza, a norma dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;

*b)* i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

*c)* i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonché ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

Art. 3.

*Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali*

1. Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'art. 2 si applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa adottato in data 19 marzo 2008, citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto.

Art. 4.

*Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale*

1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti locali.

2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere.

Art. 5.

*Deposito temporaneo*

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui all'art. 1, tenuto conto della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

*a)* i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

*b)* i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2;

*c)* il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute.

2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma 1, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 6.

*Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti contaminati*

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area svolge le attività indicate di seguito ai commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio.

2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area:

*a)* adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;

*b)* informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

3. Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti:

*a)* svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione;

*b)* qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato:

1) provvede al ripristino della zona contaminata;

2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.

4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:

*a)* il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

*b)* i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo. Entro i successivi trenta giorni, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo. Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

*a)* i parametri da sottoporre a controllo;

*b)* la frequenza e la durata del monitoraggio.

9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma 1.

10. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al

fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti è escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso è escluso ai sensi dell' art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 12.

14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice.

15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede:

*a)* alle comunicazioni di cui al comma 5;

*b)* alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio.

Art. 7.

*Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta*

1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.

Art. 8.

*Registri, documenti e scritture*

1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.

Art. 9.

*Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti*

1. Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2009

*Il Ministro della difesa*
LA RUSSA

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PRESTIGIACOMO

*Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
SACCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010*
*Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 395*

**10A04403**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Topoliceanu Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobanu Oana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2001 dalla sig.ra Topoliceanu Oana, nata a Ceahlau (Romania) il 28 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Topoliceanu Oana, coniugata Ciobanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A04388**

DECRETO 17 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Feraru Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Glodianu Lenuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2000 dalla sig.ra Feraru Lenuta, coniugata Glodianu, nata a Ramnicu Sarat (Romania) il giorno 23 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Feraru Lenuta, coniugata Glodianu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A04389**

DECRETO 26 febbraio 2010.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2010.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della sanità, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto l'art. 1 di tale direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della stessa direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 maggio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Preso atto che sia il Centro Nazionale Trapianti che le associazioni di volontariato e di pazienti: Associazione Emodializzati (ANED), Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (AIDO), Confederazione Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM), Associazione Cardio Trapiantati Italiana (ACTI), Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) e Associazione Marta Russo, hanno richiesto, in data 17 dicembre 2009. di voler celebrare la Giornata per la donazione di organi il 30 maggio 2010;

Ritenuto di condividere tale indicazione ad individuare la data per la celebrazione della «Giornata per la donazione di organi» nel giorno 30 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2010, è indetta per il giorno 30 maggio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

*Il Ministro:* FAZIO

10A04419

DECRETO 31 marzo 2010.

**Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Boario», in Darfo Boario Terme.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 3 marzo 2010, con la quale la società Ferrarelle S.p.A. con sede in Roma, via Porta Pinciana n. 4, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Boario» in comune di Darfo Boario Terme (Brescia), da Silia in «Boario»;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1950, n. 536 con il quale è stata autorizzata la commercializzazione dell'acqua minerale «Silia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Sacco Boario» sita nel comune di Darfo Boario Terme;

Visto il decreto del dirigente del servizio autorizzazioni-cooperazione-formazione della regione Lombardia n. 76413 del 23 dicembre 1998, con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale Silia in Boario;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3259-163 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Boario»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Boario» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Sacco Boario» sita nel comune di Dario Boario Terme (Brescia), da Silia in Boario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 31 marzo 2010

*Il direttore generale:* OLEARI

10A04418

ORDINANZA 6 aprile 2010.

**Divieto di fabbricazione, di importazione, di immissione sul mercato, di commercio e di uso dei prodotti denominati «n-Joy» e «Spice».**

IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - ha segnalato, con note prot. EWS8410, EWS9510, DPA1010P-2.64.4.5 e DPA1115P-2.64.4.5, rispettivamente del 26 febbraio, 30 marzo, 31 marzo e 1° aprile 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073, contenuti, da soli o in associazione, in una miscela aromatica presente in prodotti commerciali denominati n-Joy e Spice, acquistabili su Internet e nei cosiddetti Smart shop, venduti come profumatori di ambienti;

Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica, data la gravità degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilità con cui

questi possono essere acquistati via Internet o negli Smart shop;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che con foglio prot. 14472 del 1° aprile 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che:

«Il JWH-018 [1-naftalenil (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone] ed il suo omologo JWH-073 [1-naftalenil(1-butil-1H-indol-3-il) metanone] sono molecole di sintesi appartenenti alla famiglia degli aminoalchilindoli. Vengono definiti cannabimimetici in quanto, rispetto al THC (delta9-tetraidrocannabinolo), pur presentando una struttura molecolare diversa, essi producono effetti simili e di maggiore intensità in virtù dell'elevata affinità per i recettori CB1 e CB2. Data l'elevata potenza farmacologica in vitro, sono sufficienti dosi relativamente basse per sviluppare gli effetti ricercati nell'assunzione di cannabis…»;

«La letteratura scientifica descrive casi di intossicazione pervenuti alla medicina d'urgenza evidenziando problemi a livello cardiocircolatorio e del sistema nervoso; tachicardia, perdita di coscienza e di memoria, agitazione psicomotoria, stato confusionale, parestesia, attacchi di panico sono stati registrati. Diversi casi sono descritti in rapporti prodotti dall'Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona e nelle Allerte prodotte dal Sistema Nazionale Italiano di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe attivo presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso del JWH-018, potente agonista del recettore CB1 (a differenza del THC che è solo un agonista parziale), si può sviluppare più facilmente una tolleranza. Conseguentemente, questa molecola presenta elevata potenzialità di indurre dipendenza come di recente documentato in letteratura…»;

«JWH-018 e JWH-073 sono presenti (ma non in tutte le confezioni) talvolta in concomitanza con altri cannabimimetici o altri principi attivi, ed a concetrazioni variabili anche all'interno dello stesso prodotto con il rischio concreto di overdose e complicanze psichiatriche…»;

«il JWH-018 ed il JWH-073 sono nei fatti assimilabili a sostanze psicoattive pericolose per la salute…»;

«anche in ragione del fatto che tali sostanze sono recentemente state messe sotto controllo in diversi Paesi europei, si ritiene opportuno considerare l'eventualità di inserire il JWH-018 ed il JWH-073 nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, Tabella I, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modifiche»;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza;

Ordina:

Art. 1.

Nelle more dell'acquisizione di più completi elementi informativi relativi alla pericolosità per la salute pubblica delle sostanze JWH-018 e JWH-073 e dell'espletamento della procedura prevista per il loro eventuale inserimento nella tabella I dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, è vietata la fabbricazione, importazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via Internet e l'uso dei prodotti denominati n-Joy e Spice, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti le sostanze predette.

Art. 2.

I prodotti di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.

Art. 4.

La presente ordinanza ha validità fino all'inserimento delle sostanze JWH-018 ed il JWH-073 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni o, comunque, fino al 31 ottobre 2010.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2010

*Il Ministro:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29*

**10A04550**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2010.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Il Mulino a r.l.», in San Gennaro Vesuviano.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società «Società Cooperativa Il Mulino a r.l.» con sede in San Gennaro Vesuviano (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Salvatore Santoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 dicembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Salvatore Santoli rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Esposito nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, è nominato commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Il Mulino a r.l.» con sede in San Gennaro Vesuviano (Napoli), già sciolta ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 15 settembre 2009, in sostituzione del dott. Salvatore Santoli, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

*Il Ministro:* SCAJOLA

**10A04401**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2010.

**Concessione del trattamento di mobilità per un numero massimo di 270 unità lavorative della Transcom Worldwide S.p.A.** (Decreto n. 50850).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 — di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 — con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 novembre 2009, relativo alla società Transcom Worldwide S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 — di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 — in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata in data 15 dicembre 2009 dalla società Transcom Worldwide S.p.A., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori licenziati;

Visti gli elenchi presentati in data 11 gennaio 2010 dalla società Transcom Worldwide S.p.A., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore rispettivamente di 270 unità lavorative;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 2009 al 19 dicembre 2010, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 9 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 270 unità lavorative della società Transcom Worldwide S.p.A.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Transcom Worldwide S.p.A., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.912.759,44.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 2.912.759,44, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**10A04400**

---

DECRETO 18 marzo 2010.

**Sostituzione di un componente della Commissione speciale artigiani presso il comitato provinciale INPS di Rieti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 87 del 27 settembre 2006 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2006/2010 il Comitato provinciale INPS di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota prot. n. 45/10 del 1° marzo 2010 della Confartigianato imprese Rieti con la quale viene designato il sig. Agabiti Stefano nato a Roma il 18 giugno 1970 quale componente della Commissione speciale artigiani in seno al Comitato provinciale INPS in sostituzione del sig. Elio Venturelli, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Agabiti Stefano in qualità di membro della Commissione speciale artigiani in seno al Comitato provinciale INPS di Rieti, in sostituzione del sig. Elio Venturelli.

Rieti, 18 marzo 2010

*Il direttore provinciale:* DIANA

**10A04399**

---

DECRETO 6 aprile 2010.

**Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Asti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Asti del 3 aprile 2006;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4. partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali sia dei lavoratori dipendenti sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori autonomi;

Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Asti, il Comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 come segue:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Nebbiai Leopoldo (CGIL);

Bonaudi Pietro (CGIL);

Passera Piero (CGIL);

Amerio Mario Arnaldo Agostino (CGIL);

Sappa Stefano (CISL);

Calella Stefano (CISL);

Pafundi Salvatore (CISL);

Castino Giuseppe (CISL);

Rosso Marisa (UIL);

D'Andrea Mario (UIL).

In rappresentanza dei dirigenti d'azienda

Garbarino Attilio (Federmanager).

In rappresentanza dei datori di lavoro

Bosticco Alberto (Unione industriale);

Guasco Giorgio (Confcommercio);

Falcone Gioacchino (Confesercenti);

Musso Pier Luigi (Coldiretti);

Bocchino Roberto (Unione provinciale agricoltori);

Tanino Enzo (Confartigianato).

Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Asti.

Direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Asti.

Direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Asti.

Il Comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di anni quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 6 aprile 2010

*Il direttore provinciale:* MARTINO

**10A04416**

---

DECRETO 6 aprile 2010.

**Nomina dei componenti delle speciali sottocommissioni del Comitato provinciale INPS di Asti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Asti del 6 aprile 2010;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4. partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale agricoltori e la confcoltivatori; per la categoria degli artigiani: l'associazione artigiani e l'unione artigiani (CNA); per la cate-

goria degli esercenti attività commerciali: l'associazione commercianti e la confesercenti;

Ritenuto pertanto, che l'assegnazione dei posti di quattro rappresentanti per ciascuna delle predette categorie debba essere così ripartita:

*a)* per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: due rappresentanti della federazione provinciale coltivatori diretti, un rappresentante della confederazione italiana agricoltori ed un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori;

*b)* per la categoria degli artigiani: due rappresentanti dell'associazione artigiani e due rappresentanti dell'Unione Artigiani (CNA);

*c)* per la categoria degli esercenti attività commerciali: tre rappresentanti dell'unione commercianti e un rappresentante della Confesercenti;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali sottocommissioni del Comitato provinciale istituito con decreto n. 1/10 del 6 aprile 2010 e per la durata di anni quattro, i signori:

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Franco Luigi (Coldiretti);

sig. Gallo Franco (Coldiretti);

sig.ra Roseo Pasqualina (CIA);

sig. Forno Enzo (Unione provinciale agricoltori);

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

sig.ra Secci Piera (Associazione artigiani);

sig. Marello Ferruccio (Associazione artigiani);

sig.ra Bobba Emiliana (Unione artigiani CNA);

sig. Zichi Angelino (Unione artigiani CNA);

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

sig. Nosenzo Oreste (Confcommercio Ascom);

sig. Penna Secondino (Confcommercio Ascom);

sig. Bruno Claudio (Confcommercio Ascom);

sig. Ardissone Mauro (Confesercenti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 6 aprile 2010

*Il direttore provinciale:* MARTINO

**10A04417**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2010.

**Criteri di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n. 133/2008 per il settore apistico.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante disciplina in materia di apicoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale è stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004.

Visto l'art. 63 comma 13-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, con il quale si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale;

Visto lo stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul cap. 2289 per l'anno 2008, in attuazione del predetto art. 63 comma 13-*bis* della legge n. 133/2008;

Visto il Reg. (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 14, relativo agli aiuti di Stato intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, l'art. 15, riguardante le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, e l'art. 16, relativo al sostegno al settore zootecnico;

Visto il Reg. (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ed in particolare l'art. 34, riguardante aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Considerato che nel settore apistico, l'erogazione di servizi di assistenza tecnica e lo svolgimento di lavori di ricerca fondamentale risultano di estrema importanza per acquisire nuove conoscenze sul fenomeno, non solo italiano, della moria delle api e del conseguente spopolamento degli alveari;

Vista la partecipazione al procedimento da parte di tutte le organizzazioni nazionali apistiche, che hanno formulato osservazioni puntualmente valutate;

Decreta:

Art. 1.

*Iniziative finanziabili*

Sono concessi contributi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

*A)* Aiuti alle forme associative di livello nazionale nell'ambito delle seguenti linee di azione:

A.1. Problematiche ambientali e nutrizionali.

Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo degli inquinanti, che si riscontrano come residui nel miele e nei prodotti apistici, e loro limiti, utilizzati in apicoltura per la lotta alle patologie e conseguenti a contaminazioni ambientali e/o a problematiche nutrizionali, azioni di assistenza tecnica nel campo del nutrimento nettarifero per le api, azioni di promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità, quali ricerche di mercato volte alla individuazione di limiti e divieti nel campo degli inquinanti.

A.2. Lotta alle patologie apistiche.

Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo delle patologie apistiche e della gestione sanitaria.

A.3. Dinamiche di mercato e produttive.

Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di formazione ed assistenza tecnica specialistica relative alla diffusione delle buone pratiche apistiche (BPA), azioni di promozione della qualità, quali l'introduzione di norme di assicurazione della qualità e ricerche di mercato.

A.4. Salvaguardia dell'*Apis mellifera ligustica* e *sicula*.

Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica apistica e formazione di tecnici ed apicoltori sulle problematiche inerenti la salvaguardia dell'*Apis mellifera ligustica* e *sicula*, e azioni di sostegno al settore zootecnico, come l'effettuazione di test per la determinazione della qualità genetica delle razze di *Apis mellifera* allevate in Italia.

*B)* Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2006:

Ricerca nel campo dell'ampliamento della rete di monitoraggio nazionale nel settore apistico ed approfondimenti tecnico-scientifici.

Art. 2.

*Tipologie di spesa e intensità degli aiuti*

1. Nell'ambito delle linee di azione indicate all'art. 1, lettera *A)*, sono previste le seguenti tipologie di aiuti:

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006:

le spese ammissibili sono le seguenti:

costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;

costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedente;

costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese.

L'intensità massima del contributo è pari al 99% delle spese ammesse.

Assistenza tecnica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006:

le spese ammissibili sono le seguenti:

spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;

diffusione di conoscenze scientifiche, informazioni sui sistemi di qualità;

pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;

costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;

organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

L'intensità massima del contributo è pari al 99% delle spese ammesse.

Sostegno al settore zootecnico ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006) nell'ambito delle linee di azione previste al precedente punto A.4.

Sono ammesse le spese per la realizzazione di test di determinazione del valore genetico delle api.

Il contributo non sarà superiore al 70% delle spese ammissibili.

2. Nell'ambito delle linee di azione indicate all'art., lettera *B)*, sono ammissibili le seguenti spese:

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l' utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

costi di fabbricati e terreni, utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

L'intensità massima del contributo sarà pari al 99% delle spese ammesse.

3. Le azioni previste nell'ambito degli aiuti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le spese ammissibili, le intensità dell'aiuto, con i relativi stanziamenti di risorse sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, lettera *A)*, le organizzazioni nazionali degli apicoltori e le organizzazioni di produttori apistici riconosciute, che si avvarranno dei propri centri di referenza tecnica. I soggetti interessati devono risultare operativi, nel settore apistico, in più di cinque regioni, almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del 6 agosto 2008, n. 133, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi e rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati, almeno il 13 % del patrimonio apistico nazionale (annualità 2008/2009) o, per le sole organizzazioni di produttori apistici, un volume di prodotto conferito superiore a 10.000 quintali/anno.

2. Può beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, lettera *B)*, il CRA - Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Art. 4.

*Modalità di presentazione dei programmi*

1. Per poter beneficiarie degli aiuti previsti dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno, uno specifico programma di attività per l'attuazione degli interventi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - ex Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi - Ufficio SVIRIS X, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I programmi devono illustrare in modo particolareggiato la/le azione/i di cui al precedente art. 1, punti *A)* e *B)*, per la/e quale/i si richiede il relativo contributo, secondo lo schema contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I programmi devono indicare, per ciascuna azione, le modalità di realizzazione e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle singole iniziative.

4. I programmi devono essere accompagnati dalla seguente documentazione:

schede di programma, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;

schede operative per singola azione, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

schede finanziarie, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

documentazione atta a dimostrare l'appartenenza a una delle categorie di beneficiari indicate all'art. 2 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle attività svolte). La consistenza associativa deve essere calcolata, anche per le organizzazioni di secondo grado, sulla base dei soli apicoltori singoli soci delle organizzazioni di primo grado aderenti (dato elementare), e corrispondere ai dati del libro dei soci per l'anno 2009. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche sulla consistenza associativa dichiarata.

Art. 5.

*Procedura per la valutazione ed approvazione dei programmi*

1. La valutazione dei programmi presentati, delle relative rendicontazioni e dei rapporti finali è effettuata da un'apposita commissione ministeriale, da nominarsi con successivo provvedimento, sulla base dei seguenti criteri e modalità operative, riportati nella scheda di valutazione di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto.

a. Esame delle istanze presentate e della documentazione allegata;

b. Richiesta dell'eventuale documentazione integrativa.

c. Esame della documentazione integrativa ed eventuale convocazione del soggetto proponente per l'illustrazione delle attività proposte.

d. Predisposizione di un quadro sinottico: azioni e soggetti attuatori.

e. Analisi delle azioni proposte e delle relative spese ammissibili, indicate nelle schede di programma, finanziarie ed operative, attraverso:

la verifica della coerenza delle attività proposte rispetto alle azioni stabilite;

la verifica della pertinenza e congruità delle spese;

l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione (più soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione) utilizzando la scheda di valutazione ponderata, secondo lo schema indicato dall'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

l'idoneità tecnica ed economica delle attività proposte da ogni soggetto attuatore proponente.

f. Predisposizione della documentazione/tabella finale riepilogativa.

2. L'articolazione del programma per voci di spesa ammessa, la percentuale di contributo concedibile, il termine entro cui devono essere realizzate le iniziative, le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese sono definiti con successivo decreto ministeriale di approvazione del programma e di concessione del contributo.

Art. 6.

*Ulteriori criteri*

1. Qualora più soggetti proponenti richiedano contributi per la stessa azione, l'esame da parte della Commissione è effettuato utilizzando i seguenti criteri:

a. Rappresentatività (*) associativa e delle tipologie di organismo (incidenza 40%), con le seguenti ponderazioni:

1. numero di soci apicoltori aderenti, così come definiti dalla L.313/04 (**): peso 40;

2. numero di alveari rappresentati e regolarmente denunciati: peso 50;

3. esperienza maturata dal soggetto attuatore, ovvero numero anni riferiti ad attività simili ed affini a quelle previste dal presente D.M.: peso 10.

b. Valutazione funzionale e tecnico-organizzativa delle iniziative proposte (incidenza 60%), con le seguenti ponderazioni:

1) Livello descrittivo delle iniziative da svolgere (in termini di chiarezza e dettaglio): peso 10.

2) Coerenza con gli obiettivi specifici dell'azione riportata nel presente decreto: peso 30.

3) Pertinenza delle spese proposte rispetto alle spese ammissibili previste dal bando: peso 40.

4) Misura del livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in termini di diffusione nazionale dell'attività) in relazione alle seguenti attività: assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analisi e/o ricerca /prove comparate/sistemi di rintracciabilità: peso 10.

---

Plus/casi particolari/note:

ATI (associazione temporanea d'impresa) come soggetto proponente (ATI tra soggetti beneficiari, di cui all'art. 3): + 10 % sulla valutazione della rappresentatività.

Apicoltori imprenditori:

+ 10% sulla valutazione della rappresentatività (se almeno il 20 % dei soci apicoltori dichiarati è in possesso di partita IVA)

+ 30% sulla valutazione della rappresentatività (se almeno il 40 % dei soci apicoltori dichiarati è in possesso di partita IVA)

+ 60% sulla valutazione della rappresentatività (se almeno il 60 % dei soci apicoltori dichiarati è in possesso di partita IVA)

Soggetto proponente O.P. (Organizzazione di produttori): + 60 % sul valore della rappresentatività (se il quantitativo medio di miele conferito dai soci, nel triennio 2006-2008, non è inferiore 10.000 quintali/anno).

---

(*) I dati devono essere riferiti al 30 settembre 2009.

(**) Si specifica che la consistenza associativa deve essere riferita, anche per le organizzazioni di secondo grado, ai soli soci apicoltori singoli (dato elementare), e non riferita/esposta come soci aggregati (es. cooperative, ecc), e deducibile dai libri dei soci per l'anno 2009 (ad esempio per una cooperativa vanno conteggiati i singoli soci aderenti; un soggetto proponente avente 500 soci, di cui 499 singoli e una cooperativa di 20 soci, dovrà indicare 519 soci aderenti).

5) Misura del livello quanti-qualitativo (delle strutture, attrezzature e risorse umane impiegate) in relazione alle seguenti attività: assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analisi e/o ricerca /prove comparate/sistemi di rintracciabilità: peso 10.

Art. 7.

*Condizioni generali per la concessione dei contributi*

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali (apicoltori e/o consumatori) è esclusa l'adesione obbligatoria alle organizzazioni di produttori (beneficiari diretti) che forniscono i servizi.

4. I servizi forniti devono essere riferiti esclusivamente alle azioni previste nel presente decreto.

5. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni non possono essere utilizzati per finanziare i normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli stessi. I contributi sono riferibili ai soli costi della prestazione del servizio.

6. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità dei prodotti e del processo produttivo.

7. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.

8. Gli aiuti non possono eccedere la percentuale e/o gli importi massimi consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

9. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente decreto esclusivamente i servizi prestati successivamente alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dalla notifica degli aiuti medesimi, ai sensi del regolamento n. 1857/2006 citato nelle premesse, sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Art. 8.

*Esenzione dalla notifica*

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento n. 1857/06 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16 dicembre 2006).

2. Una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, almeno venti giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

3. Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di conferma da parte della Commissione della Comunità europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

Il presente decreto, con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante, è inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default, (sezione Concorsi e Gare).

Roma, 16 febbraio 2010

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2010*

*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 155*

ALLEGATO *1*

**Settore apistico: Attività /Azioni e relative spese ammesse a contributo anno 2008**

| Titolo | Attività/azioni | Risorse disponi_ bili (€ x 000) | Beneficiari e/o Soggetti attuatori | % contr. | Spese ammissibili |
|---|---|---|---|---|---|
| **Azione A**<br>Aiuti alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali | Sostegno ai **Centri di referenza** per le iniziative di valenza nazionale delle associazioni degli apicoltori, delle loro federazioni, organizzazioni e associazioni di produttori per lo sviluppo **dell'assistenza tecnica specialistica** agli operatori e per la progettazione, realizzazione e diffusione anche in forma telematica di pubblicazioni specializzate per il settore apistico.<br>**Attivazione dei seguenti centri:** | | | | |
| | **1. Centro di riferimento tecnico (CRT) per gli inquinanti nella pratica apistica e le problematiche ambientali e nutrizionali.**<br>Azioni:<br>1. Azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo degli inquinanti utilizzati in apicoltura per la lotta alle patologie e conseguenti a contaminazioni ambientali e/o a problematiche nutrizionali. Attivazione di un sistema di allerta nazionale per la segnalazione tempestiva di anomalie e di "aziende–problema", in collegamento con la rete di monitoraggio nazionale.<br>2. Approfondimenti tecnici volti all'individuazione di limiti e divieti cui dovrebbero essere sottoposti i trattamenti antiparassitari, all'influenza degli stress ambientali sulle colonie e alla determinazione del livello minimo qualitativo e quantitativo delle disponibilità di pastura per le api.<br>3. Capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici nelle varie fasi produttive, di trasformazione e commercializzazione, finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti di origine sia ambientale che connessi alle pratiche apistiche | **100**<br>**100**<br>**100** | Unioni, Federazioni ed Organizzazioni nazionali degli apicoltori.<br>Organizzazioni di produttori apistici riconosciute. | **99 %**<br>**99 %** | **Assistenza tecnica**<br>▪ Spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;<br>▪ Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;<br>▪ costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;<br>▪ diffusione di conoscenze scientifiche , informazioni sui sistemi di qualità;<br>▪ Pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;<br>▪ Costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;<br>▪ Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.<br><br>**Promozione della produzione di prodotti di qualità**<br>▪ costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto.<br>▪ costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;<br>▪ costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedente;<br>▪ costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese |
| | **Totale Attività A.1** | **300** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per lotta alle patologie apistiche**, con particolare rilievo delle specifiche problematiche connesse alla gestione degli allevamenti secondo i metodi **dell'apicoltura biologica**.<br>Azioni:<br>1. Azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo delle patologie apistiche e della gestione sanitaria. Attivazione di un sistema di allerta nazionale per la segnalazione tempestiva di anomalie e di "aziende–problema", in collegamento con la rete di monitoraggio nazionale.<br>2. Prove comparate di efficacia di tecniche finalizzate alla lotta contro le emergenze sanitarie.<br>3. Capillare campagna di approfondimenti tecnici nelle aziende/località ove il fenomeno della moria si è verificato e reiterato.<br>4. Approfondimento delle tematiche inerenti la gestione delle patologie apistiche nella conduzione biologica degli allevamenti. | **100**<br>**50**<br>**80**<br>**70** | Unioni, Federazioni ed Organizzazioni nazionali degli apicoltori. Organizzazioni di produttori apistici riconosciute. | **99%** | **Assistenza tecnica**<br>▪ Spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;<br>▪ Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;<br>▪ costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;<br>▪ diffusione di conoscenze scientifiche , informazioni sui sistemi di qualità;<br>▪ Pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;<br>▪ Costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;<br>▪ Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere. |
| | **Totale Attività A.2** | **300** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Centro di riferimento tecnico **(CRT) per le dinamiche di mercato e produttive**.<br>Azioni:<br><br>1. Rilevazione e monitoraggio dei dati produttivi, di qualità e di mercato del miele e degli altri prodotti dell'alveare. Elaborazione dei dati e costituzione di banche dati. Analisi dei costi di produzione. Attivazione di pagine Web specialistiche. Elaborazione e diffusione di dossier (cartacei e multimediali).<br><br>2. Azioni di sensibilizzazione dei produttori apistici riguardo l'importanza del miglioramento qualitativo delle produzioni.<br><br>3. Azioni di formazione ed assistenza tecnica specialistica relative alla diffusione delle buone pratiche apistiche (BPA) in merito alla produzione primaria e post-primaria.<br><br>4. Promozione aspetti di qualificazione e diversificazione produttiva e di mercato dell'apicoltura e dei suoi prodotti, valorizzazione dei principali mieli italiani di qualità a norma UNI e della pappa reale, polline e propoli di produzione nazionale.<br><br>5. Iniziative comunicazionali rivolte a target mirati di consumatori (es. campagna rivolta ai bambini in età scolastica) sull' apicoltura e sui suoi prodotti d'eccellenza. | **70**<br><br>**50**<br><br>**70**<br><br>**60**<br><br>**50** | Azione 1:<br>Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele in collaborazione con ISMEA.<br><br>Azioni 2 ,3, 4 e 5:<br>Unioni, Federazioni ed Organizzazioni nazionali degli apicoltori.<br>Organizzazioni di produttori apistici riconosciute. | **99%**<br><br>**99 %** | **Assistenza tecnica**<br><br>▪ Spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;<br>▪ Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;<br>▪ costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;<br>▪ diffusione di conoscenze scientifiche , informazioni sui sistemi di qualità;<br>▪ Pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;<br>▪ Costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;<br>▪ Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere<br><br>**Promozione della produzione di prodotti di qualità**<br><br>▪ costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto.<br>▪ costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;<br>▪ costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedente;<br>▪ costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;<br>▪ costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. |
| | **Totale Attività A.3** | **300** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4. Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula.**<br>Azioni:<br>1. Tutela della razza ligustica e di altre razze e popolazioni autoctone attraverso la diffusione delle tecniche di allevamento e selezione delle api regine negli allevamenti degli allevatori che aderiscono ad uno specifico protocollo di allevamento.e selezione, anche in riferimento e collaborazione con la realtà produttiva<br>2. Diffusione nel territorio delle linee genetiche selezionate in collaborazione con la realtà produttiva nazionale, monitoraggio e valutazione delle effettive caratteristiche ottenute dalla selezione.<br>3. Assistenza tecnica apistica e formazione di tecnici ed apicoltori sulle problematiche inerenti la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula. | **100**<br>**100**<br>**100** | Unioni, Federazioni, Organizzazioni nazionali degli apicoltori ed Organizzazioni di produttori apistici riconosciute, in collaborazione con il CRA-API, Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura. | **99%**<br>**70%** | **Assistenza tecnica**<br>▪ Spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;<br>▪ Spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;<br>▪ costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;<br>▪ diffusione di conoscenze scientifiche , informazioni sui sistemi di qualità;<br>▪ Pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;<br>▪ Costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;<br>▪ Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.<br>**Sostegno al settore zootecnico**<br>▪ Test di determinazione della qualità genetica |
| **Totale Attività A.4** | | **300** | | | |
| **Totale Attività A** | | **1200** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Azione B**<br>Programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore apistico. | | | | | |
| | **Ampliamento della rete di monitoraggio nazionale nel settore apistico ed approfondimenti tecnico-scientifici**.<br>Azione/i:<br><br>1. Ricerca nel campo dell'ampliamento della rete di monitoraggio nazionale nel settore apistico ed approfondimenti tecnico-scientifici | **688** | CRA – Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (iniziative da svolgersi anche sulla base delle osservazioni provenienti dal parternariato istituzionale e socio-economico). | **99 %** | **Ricerca e sviluppo**<br>▪ spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);<br>▪ costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l' utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;<br>▪ costi di fabbricati e terreni , utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca,calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;<br>▪ costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;<br>▪ spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;<br>▪ prelievo campioni ed analisi;<br>▪ altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca. |
| **Totale azione B** | | **688** | | | |
| **Totale generale (A +B)** | | **1888** | | | |

ALLEGATO *2*

**SCHEDA DI PROGRAMMA :**

| 1. Proponente | |
|---|---|

| 2. Titolo e/o acronimo | |
|---|---|

| 3. Durata (mesi) | |
|---|---|

| 4. Finanziamento complessivo richiesto | |
|---|---|

| 5. Coordinatore | |
|---|---|

| 6. Descrizione del progetto |
|---|
| 6.1 Sintesi del progetto (max 2 pagine)<br><br>6.2 Inquadramento del progetto rispetto alle azioni previste dal D.M. (max 3 pagine)<br><br>6.3 Obiettivi generali e specifici, intermedi e finali, (max 3 pagine)<br><br>6.4 Piano di attività (programmazione temporale delle attività previste) (max 5 pagine):<br><br>- Articolazione temporale del progetto, cronoprogramma.<br>- Elenco dei soggetti partecipanti e/o collaboratori con indicazione dell’azione di riferimento e delle modalità di interazione. |

| 7. Altre informazioni | Indicare eventuali altre fonti di finanziamento sul programma annuale.<br><br>Elencare le eventuali precedenti esperienze lavorative con il Mipaaf. |
|---|---|

<table>
<tr>
<td>8.<br>Rappresentatività<br>(I dati devono essere riferiti al 30.9.2009)</td>
<td>Soggetto proponente:_______________________________<br><br>1) numero di soci apicoltori aderenti (*), così come definiti dalla L.313/04:_____________ di cui con P.I._______<br><br>2) numero di alveari rappresentati (regolarmente denunciati):________________<br>3) esperienza (**)maturata dal soggetto attuatore (numero anni riferiti ad attività simili ed affini a quelle previste dal D.M. in oggetto):________<br><br><u>Plus/casi particolari:</u><br><br>Apicoltori imprenditori:………..<br><br>Associazione temporanea d’impresa:…………………..<br><br>Soggetto proponente OP:<br><br>SI NO<br><br>Quantitativo medio di miele conferito dai soci:_____________<br><br>(*) Si specifica che la consistenza associativa deve essere riferita, anche per le organizzazioni di secondo grado, ai soli soci apicoltori singoli (dato elementare), e non riferita/esposta come soci aggregati (es. cooperative, ecc), e deducibile dai libri dei soci per l'anno 2009 (ad esempio per una cooperativa vanno conteggiati i singoli soci aderenti; un soggetto proponente avente 500 soci, di cui 499 singoli e una cooperativa di 20 soci, dovrà indicare 519 soci aderenti).<br><br>(**) tabella conversione:<br><u>anni punteggio</u><br>1-5 2<br>5-10 4<br>>10 8</td>
</tr>
</table>

*Data* Il legale rappresentante

ALLEGATO 3

**SCHEDA OPERATIVA (PER SINGOLA AZIONE)**

| **Proponente** | |
|---|---|

| Responsabile |
|---|

| Impegno del personale | ELEMENTI DA VALUTARE | num. | Tot. |
|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato e determinato | Tecnici | | |
| | Amministrativi | | |
| | Altro (ricercatori, ausiliari) | | 0 |
| Consulenze ed incarichi professionali | | | 0 |
| | TOTALE | | 0 |

| Categoria di spese | Finanziamento richiesto € |
|---|---|
| Personale | |
| Collaborazioni ed incarichi | |
| Attrezzature | |
| Materiali di consumo | |
| Servizi | |
| Missioni | |
| Altri costi (elencarli) | |
| Coordinamento tecnico- organizzativo | |
| TOTALE | **0** |

| Titolo attività: | Azione: |
|---|---|

| Descrizione dettagliata dell'azione, dei tempi e delle competenze necessarie alla realizzazione dell'azione stessa: |
|---|
| Stato dell'arte specifico: |
| Piano di lavoro e attività: |
| Risultati attesi (indicare anche le modalità di monitoraggio interno e verificabilità dei risultati): |
| Piano di utilizzazione/divulgazione dei risultati: |
| Attività affidata a collaborazione/i esterna/e: |
| Dettaglio spese (indicare quantità e prezzi unitari , ecc): |
| Dettaglio eventuali missioni (periodo, destinaz, persone, ecc): |
| Descrizione della eventuale documentazione (es. depliant, CD, brochure, ecc) da produrre: |

*Data* Il legale rappresentante

**N.B.** Da "Descrizione dettagliata dell'azione e tempi di realizzazione" a "Descrizione della eventuale documentazione da produrre" max 8 pagine

ALLEGATO *4*

**SCHEDA FINANZIARIA**

RIASSUNTIVA * PER L' INTERO PROGRAMMA

| **Proponente** | |
|---|---|

| Impegno del personale | ELEMENTI DA VALUTARE | num. | Tot. |
|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato e determinato | Tecnici | | |
| | Amministrativi | | |
| | Altro (ricercatori, ausiliari) | | 0 |
| Consulenze ed incarichi professionali | | | 0 |
| | TOTALE | | 0 |

| Categoria di costo | % sul programma | Finanziamento richiesto € |
|---|---|---|
| Personale | | |
| Collaborazioni ed incarichi | | |
| Attrezzature | | |
| Materiali di consumo | | |
| Servizi | | |
| Missioni | | |
| Altri costi (elencarli) | | |
| Coordinamento | | |
| TOTALE | **0** | **0** |

Elenco delle attività/azioni **

| Attività | Azione | Finanziamento richiesto |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTALE | 0 |

*Data* Il legale rappresentante

---

***** I dati derivano dalla somma delle singole schede operative (schede per singola azione)

** Elencare tutte le azioni proposte all'interno del programma

**SCHEDA DI VALUTAZIONE (riservata alla commissione esaminatrice)** **All. 5**

La valutazione delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione ( più soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione) viene effettuata sulla base di una "scheda di valutazione funzionale".

Azioni e sistema di ripartizione/valutazione

| Attività | Azioni | Sistema di ripartizione/valutazione | budget € x 000 |
|---|---|---|---|
| A.1. Centro di riferimento tecnico (CRT) per gli **inquinanti nella pratica apistica** e le problematiche ambientali e nutrizionali. | 1. Azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo degli inquinanti utilizzati in apicoltura per la lotta alle patologie e conseguenti a contaminazioni ambientali e/o a problematiche nutrizionali. Attivazione di un sistema di allerta nazionale per la segnalazione tempestiva di anomalie e di "aziende–problema", in collegamento con la rete di monitoraggio nazionale. | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.1. Centro di riferimento tecnico (CRT) per gli **inquinanti nella pratica apistica** e le problematiche ambientali e nutrizionali. | 2. Approfondimenti tecnici e ricerche volte all'individuazione di limiti e divieti cui dovrebbero essere sottoposti i trattamenti antiparassitari, all'influenza degli stress ambientali sulle colonie e alla determinazione del livello minimo qualitativo e quantitativo delle disponibilità di pastura per le api. | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.1. Centro di riferimento tecnico (CRT) per gli **inquinanti nella pratica apistica** e le problematiche ambientali e nutrizionali. | 3. Capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici nelle varie fasi produttive, di trasformazione e commercializzazione, finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti di origine sia ambientale che connessi alle pratiche apistiche. | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.2 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per lotta alle patologie apistiche**, con particolare rilievo delle specifiche problematiche connesse alla gestione degli allevamenti secondo i metodi **dell'apicoltura biologica**. | 1. Azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo delle patologie apistiche e della gestione sanitaria. Attivazione di un sistema di allerta nazionale per la segnalazione tempestiva di anomalie e di "aziende–problema", in collegamento con la rete di monitoraggio nazionale. | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.2 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per lotta alle patologie apistiche**, con particolare rilievo delle specifiche problematiche connesse alla gestione degli allevamenti secondo i metodi **dell'apicoltura biologica**. | 2. Prove comparate di efficacia di tecniche finalizzate alla lotta contro le emergenze sanitarie. | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 50 |
| A.2 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per lotta alle patologie apistiche**, con particolare rilievo delle specifiche problematiche connesse alla gestione degli allevamenti secondo i metodi **dell'apicoltura biologica**. | 3. Capillare campagna di approfondimenti tecnici nelle aziende/località ove il fenomeno della moria si è verificato e reiterato | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 80 |
| A.2 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per lotta alle patologie apistiche**, con particolare rilievo delle specifiche problematiche connesse alla gestione degli allevamenti secondo i metodi **dell'apicoltura biologica**. | 4. Approfondimento delle tematiche inerenti la gestione delle patologie apistiche nella conduzione biologica degli allevamenti. | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 70 |
| A.3 Centro di riferimento tecnico **(CRT) per le dinamiche di mercato e produttive**. | 2. Azioni di sensibilizzazione dei produttori apistici riguardo l'importanza del miglioramento qualitativo delle produzioni | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 50 |
| A.3 Centro di riferimento tecnico **(CRT) per le dinamiche di mercato e produttive**. | 3. Azioni di formazione ed assistenza tecnica specialistica relative alla diffusione delle buone pratiche apistiche (BPA) in merito alla produzione primaria e post-primaria. | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 70 |
| A.3 Centro di riferimento tecnico **(CRT) per le dinamiche di mercato e produttive**. | 4. Promozione di aspetti di qualificazione e diversificazione produttiva e di mercato dell'apicoltura e dei suoi prodotti, valorizzazione dei principali mieli italiani di qualità a norma UNI e della pappa reale, polline e propoli di produzione nazionale | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A.3 Centro di riferimento tecnico **(CRT)** **per le dinamiche di mercato e produttive**. | 5. Iniziative comunicazionali rivolte a target mirati di consumatori (es. campagna rivolta ai bambini in età scolastica) sull' apicoltura e sui suoi prodotti d'eccellenza | Assegnazione dell'intero importo al primo classificato secondo la valutazione degli aspetti progettuali | 50 |
| A.4 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula.** | 1. Tutela della razza ligustica e di altre razze e popolazioni autoctone attraverso la diffusione delle tecniche di allevamento e selezione delle api regine negli allevamenti degli allevatori che aderiscono ad uno specifico protocollo di allevamento.e selezione , anche in riferimento e collaborazione con la realtà produttiva | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.4 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula.** | 2. Diffusione nel territorio delle linee genetiche selezionate in collaborazione con la realtà produttiva nazionale, Monitoraggio e valutazione delle effettive caratteristiche ottenute dalla selezione | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |
| A.4 Centro di riferimento tecnico **(CRT ) per la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula.** | 3.Assistenza tecnica apistica e formazione di tecnici ed apicoltori sulle problematiche inerenti la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula. | Rappresentatività e valutazione aspetti progettuali (40% e 60%) | 100 |

N.B. Per le attività, di cui ai punti A.1, A.2, A.3 ed A.4, la responsabilità tecnico-organizzativa dei Centri di riferimento tecnico è assegnata sulla base della valutazione degli aspetti progettuali (max punteggio complessivo per singolo soggetto proponente e per singolo CRT).

**All. 5 bis**

**Scheda di valutazione funzionale:**

Proponente:

Anno:

Azione:

| Aspetti | Elementi da valutare | a<br>Peso | b<br>Voto (30/30) | c<br>Pond |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ambito descrittivo | Livello descrittivo delle iniziative da svolgere (in termini di chiarezza e dettaglio) | 10 | | 0 |
| 2. Coerenza/ focus | Coerenza con gli obiettivi specifici dell'azione riportata nel decreto | 30 | | 0 |
| 3. Spese | Pertinenza delle spese proposte rispetto alla spese ammissibili previste dal bando | 40 | | 0 |
| 4. Ambito operativo | Misura del livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in termini di diffusione nazionale dell'attività) in relazione alle seguenti attività: assistenza tecnica/ formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/di analisi e-o di ricerca/ prove comparate/sistemi di rintracciabilità | 10 | | 0 |
| 5. Ambito strutturale | Misura del livello quanti-qualitativo delle risorse impiegate (delle strutture, attrezzature e risorse umane impiegate) in relazione alle seguenti attività: assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/di analisi e-o di ricerca/prove comparate/sistemi di rintracciabilità | 10 | | 0 |
| | | | | |
| | Voto complessivo ponderato | 100 | **0,00** | 0 |

**N.B. c=a*b**
**totale b(valutazione)=totale c/totale a**

***Data,***

**Commissione ministeriale D.M. n. _________del _____________**

*firma* ______________________________

*firma* ______________________________

*firma* ______________________________

La scheda va utilizzata dalla commissione esaminatrice per ogni soggetto proponente e per ogni azione per la quale esiste sovrapposizione.

A parità di valore ponderato, si utilizzerà il seguente criterio:

a) valutazione precedenti esperienze lavorative con il Mipaaf

N.B. riservato alla commissione esaminatrice: per i punti 4 e 5 considerare solo l'aspetto che ricorre
**La votazione va espressa in 30 (trenta)/30.**
**Al di sotto della valutazione di 18/30 = valutazione negativa della singola azione**

**Sulla base di ogni voto ponderato viene calcolata la graduatoria dei soggetti proponenti; successivamente viene utilizzata la matrice di correlazione di cui all' allegato 5 ter**

All. 5 ter

***Matrice di correlazione (righe: numero soggetti proponenti; colonne: graduatoria)***

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 7,2 | 6,3 | 6 | 100 |
| 9 | 21 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | 100 |
| 8 | 24 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | 100 |
| 7 | 28 | 22 | 16 | 11 | 10 | 8 | 5 | | | | 100 |
| 6 | 30 | 25 | 17 | 12 | 10 | 6 | | | | | 100 |
| 5 | 32 | 27 | 18 | 12 | 11 | | | | | | 100 |
| **4** | **39** | **30** | **19** | **12** | | | | | | | **100** |
| 3 | 47 | 32 | 21 | | | | | | | | 100 |
| 2 | 65 | 35 | | | | | | | | | 100 |

N.B. es. la colonna 1 è relativa al Soggetto attuatore classificatosi al primo posto e cosi, progressivamente, per gli altri casi.
Valutazione di un'azione per la quale 4 soggetti hanno presentato domanda: considerare la riga riportante il numero "4".
Dalla matrice di correlazione scaturiscono le percentuali utilizzate per la ripartizione del contributo (es. I classificato su 4: 39%)

**10A04420**

DECRETO 12 marzo 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a r.l.», in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti il decreto di riconoscimento e il Certificato di conformità al Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a.r.l.», con sede in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (Bologna)», dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 36001 del 4 febbraio 2004 e prot. n. 15474 del 13 settembre 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 5-6 ottobre 2009 presso il Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a.r.l. - San Giorgio di Piano (Bologna)»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a.r.l. con sede in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (Bologna)», è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

Il Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a.r.l. - San Giorgio di Piano (Bologna)» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

2. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 5-6 ottobre 2009.

2. Il Centro «Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop. a.r.l. - San Giorgio di Piano (Bologna)», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

*Il direttore generale:* BLASI

**10A04475**

DECRETO 24 marzo 2010.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Mondeco S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008 con il quale al laboratorio Mondeco S.r.l., ubicato in Piobesi d'Alba (Cuneo), località Catena Rossa n. 4/D è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Mondeco S.r.l., ubicato in Piobesi d'Alba (Cuneo), località Catena Rossa n. 4/D, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

*Il Capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità totale | 0IV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 |
| Alcalinità delle ceneri | OIV-MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 |
| Biossido di zolfo | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par 2.3 |
| Calcio | OIV MA-F-AS322-04CALCIU 2009 |
| Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 |
| Estratto secco ridotto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 |
| Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 |
| Ferro | OIV MA-F-AS322-05-FER2009 |
| Gradazione alcolica complessiva | DPR N°162 12/02/1965 GU N° 73 23/03/1965 SO |
| Magnesio | OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009 |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-FAS2-02-MASVOL 2009 |
| pH | OIV MA-F-AS313-15PH 2009 |
| Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 |
| Potassio | OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009 |
| Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 |
| Sodio | OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 |
| Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 |
| Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 |

**10A04393**

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2010.

**Iscrizione della denominazione «Ricciarelli di Siena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 229 della commissione del 18 marzo 2010, la denominazione «Ricciarelli di Siena» riferita alla categoria prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 229 del 18 marzo 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ricciarelli di Siena», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 marzo 2010

*Il Capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

# DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
## Ricciarelli di Siena

### Art. 1
### Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "*Ricciarelli di Siena*" è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente Disciplinare di produzione.

### Art. 2
### Descrizione del prodotto

La denominazione "*Ricciarelli di Siena*" indica il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di mandorle, zuccheri, albume d'uova successivamente cotto in forno.
Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
2.1 Caratteristiche fisiche*:*
*forma:* a losanga ovalizzata.
*peso*: compreso tra 10 e 30 gr al pezzo.
*dimensioni:* diagonale maggiore compresa tra 50 e 105 mm; diagonale minore tra 30 e 65 mm; spessore tra 13 e 20 mm.
*aspetto esterno:* la superficie è di colore bianco per la copertura dello zucchero a velo con eventuale presenza di diffuse crepature della pasta; il bordo è leggermente dorato.
*aspetto interno*: la pasta è di colore beige leggermente dorato.
*consistenza:* morbida, non friabile.
2.2 Caratteristiche chimiche:
*umidità relativa:* compresa tra un minimo di 8% e un massimo di 11,5%.

### Art. 3
### Zona di produzione

La zona di lavorazione e confezionamento dei "*Ricciarelli di Siena*" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Siena.

### Art. 4
### Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e del prodotto.
Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettati a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

**Art. 5**
**Metodo di ottenimento**

5.1 Ingredienti obbligatori
Gli ingredienti impiegati per la preparazione dei "*Ricciarelli di Siena*", riferiti ad 1 Kg di impasto, sono:
- mandorle dolci: dal 35% al 50%
- zucchero semolato: dal 35% al 47%
- *albume d'uovo di gallina*:: dal 6% al 12%. E' ammesso l'impiego di albume d'uovo in polvere o pastorizzato.
- *zucchero a velo*: dal 5% al 8%
- *agenti lievitanti (sali d'ammonio e/o sali di sodio)*: q.b.

5.2 Ingredienti facoltativi
*mandorle amare:* fino ad un massimo del 6% sul totale dell'impasto, in parziale sostituzione delle mandorle dolci.
*sciroppo di glucosio o zucchero invertito:* fino ad un massimo del 10% sul totale dell'impasto, in parziale sostituzione dello zucchero semolato.
*miele millefiori :* in aggiunta agli altri dolcificanti, in quantità massima pari al 7% dell'impasto.
*aromi:* vaniglia in bacche o vanillina, oli essenziali di agrumi, aroma di mandorle, singolarmente o insieme, q.b.
*scorza di buccia di arancia candita*: in quantità massima pari al 5% dell'impasto.
*ostie di amido:* impiegate come base per il prodotto.
*acido sorbico*: in base alle normativa vigente.
Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti.

5.3 Lavorazioni degli ingredienti
Le mandorle dolci e amare, precedentemente private della buccia, vengono tritate finemente ed impastate assieme allo zucchero e all'albume. La scorza di buccia di arancia candita deve essere sminuzzata molto finemente.

5.4 Porzionatura
La porzionatura avviene meccanicamente o manualmente, per conferire al prodotto la caratteristica forma a losanga ovalizzata. I Ricciarelli vengono quindi abbondantemente spolverizzati con lo zucchero a velo e sottoposti al successivo trattamento termico.
E' facoltativamente ammesso l'impiego di ostie di amido sulle quali posizionare l'impasto prima della cottura. Tali ostie saranno, poi, mantenute sul prodotto fino all'immissione al consumo.

5.5 Cottura
La cottura avviene in forni preriscaldati alla temperatura compresa tra 150-200°C per 12-20 minuti.
Al termine della cottura il prodotto viene lasciato rafreddare, quindi avviato al confezionamento
Tutti i processi di lavorazione e confezionamento devono avvenire necessariamente nella zona individuata all'art.3 del presente disciplinare di produzione poiché solo così viene garantita la fragranza del prodotto, la sua caratteristica morbidezza scongiurando il pericolo di alterazione e rinsecchimento della pasta.

**Art. 6**
**Legame con l'ambiente**

Il legame del prodotto con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico-produttivi e culturali.
La lavorazione dei "Ricciarelli di Siena" avveniva nei conventi o nelle botteghe degli speziali, le farmacie di un tempo, unici luoghi nei quali potevano essere recuperate le spezie e gli aromi indispensabili per aromatizzare e conservare i cibi. A testimonianza di questa tradizione sono visibili, ancora oggi, antiche spezierie nei pressi di Piazza del Campo (il centro storico della città di Siena) che conservano soffitti affrescati con scritte in oro inneggianti a Ricciarelli, Panforti e altri

dolci tipici locali lavorati in queste botteghe. Il novelliere e commediografo senese Parige racconta, in una delle sue novelle, di un personaggio senese, tale Ricciardetto della Gherardesca (da cui il nome *Ricciarello*) il quale rientrando dalle Crociate nei suoi possedimenti vicino a Volterra, introdusse l'uso di alcuni dolcetti arabi che ricordavano la forma arricciata delle babbucce dei Sultani.
Un primo riferimento specifico al termine *Ricciarello* è recuperato da un lungo elenco di dolci toscani pubblicato nel "Ditirambo di S.B. in onore del Caffè e dello Zucchero" stampato a Livorno nel 1814. Qui troviamo scritto "*della lupa i Ricciarelli*", dove il riferimento all'origine senese è dimostrata dall'indicazione del simbolo della città, la lupa per l'appunto.
Nel 1891 viene pubblicata la prima edizione del fondamentale volume "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" di Pellegrino Artusi, primo esempio di ricettario della tradizione gastronomica nazionale. La ricetta n. 629, dedicata alla lavorazione del prodotto in questione, reca nel titolo la denominazione "**Ricciarelli di Siena**". Gli ingredienti indicati nella ricetta sono quelli ancora in uso oggi: "*zucchero bianco fine, mandorle dolci e amare, chiare d'uovo, odore di buccia d'arancio*".
Per quanto riguarda i fattori produttivi si segnala l'utilizzo di alcune tecniche di lavorazione presenti anche in altri dolci tipici senesi: ad esempio la superficie del prodotto viene cosparsa da zucchero a velo prima di effettuarne la cottura mentre la base è protetta da ostie di amido le quali, terminata la cottura, diventano un tutt'uno con gli ingredienti.
Queste tecniche di lavorazione sono consolidate nella tradizione pasticciera senese e per questa ragione sono adottate da tutte le realtà produttive: dalle artigianali alle industriali
Il legame culturale del prodotto al territorio è evidenziato dalla tradizionale presenza dei "Ricciarelli di Siena" tra i dolci tipici delle feste di Natale. Importanti testi di gastronomia e tradizioni alimentari (Cfr. P. Artusi "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene"; G. Righi Parenti "La cucina toscana") rilevano che per i senesi non è Natale senza i "Ricciarelli di Siena". Con il passare del tempo il loro consumo si è esteso anche agli altri mesi dell'anno. Tuttavia il legame del prodotto alle ricorrenze religiose ed alle occasioni importanti della vita si è sempre mantenuto forte tra i senesi.

## Art. 7
## Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al Disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli art. 10 e 11 del Reg. CE 510/06.
Tale struttura è l'Autorità pubblica designata Camera di Commercio di Siena – Piazza Matteotti, 30 – 53100 SIENA- Tel. 0577 202511 – Fax 0577 270981 – 288020.

## Art. 8
## Etichettatura

I "Ricciarelli di Siena" sono commercializzati in confezioni monoprodotto o pluriprodotto. In entrambi i casi l'etichetta deve riportate le diciture "*Ricciarelli di Siena* " e "*Indicazione Geografica Protetta*" per esteso o in acronimo (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;
- il simbolo grafico del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente Disciplinare.
La denominazione "*Ricciarelli di Siena*" è intraducibile.

Le caratteristiche di freschezza, morbidezza e fragranza del prodotto, nonché la sua integrità, sono assicurate dal confezionamento in zona e preservate anche dal tipo di confezione. La tipologia monopezzo prevede l'alloggio dei ricciarelli in opportuni incarti ermeticamente chiusi. La tipologia pluripezzo prevede, invece, l'alloggio in vassoi o vaschette trasparenti ermeticamente chiusi oppure in vassoi dotati di alveolo di forma e grandezza proporzionate alla dimensione dei singoli pezzi, successivamente avvolti in film trasparenti termosaldati e normalmente chiusi in scatole di cartone o di metallo.

Il logo:
Il logo del prodotto consiste, , in una forma classica dell'iconografia senese: una balzana (lo scudo di colore bianco, nella parte superiore, e nero nella parte inferiore che rappresentala città) circondata da un drappo di stoffa rosso Pantone 200 (100%M/63%Y/12K) foderato di giallo oro Pantone 117 (30C/40%M/70%Y), che forma dei festoni in alto e ricade ai lati. Sempre in alto, una corona giallo oro Pantone 117 (30C/40%M/70%Y) che reca ben visibile, la scritta "IGP" in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, reso più leggibile da un contorno bianco sfondato e da uno nero. Nel fregio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) subito sotto, la scritta "Indicazione Geografica Protetta" su tre righe in carattere tipografico Gill Extra Bold colore nero. In basso, alla base della "balzana", un cartiglio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) con le estremità tagliate a coda di rondine e ripiegate reca la scritta "Ricciarelli di Siena", in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, che segue l'andamento dello stesso. Il logotipo, può essere utilizzato anche in bianco e nero come nella riproduzione sotto riportata.
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

10A04394

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 aprile 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Crotone.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1300 del 23 marzo 2010 dell'Ufficio provinciale di Crotone, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 30 maggio 2008 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero indetto per la giornata del 12 marzo 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 1901/2010 del 29 marzo 2010 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 12 marzo 2010, il mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 aprile 2010

*Il direttore regionale:* IASI

10A04580

---

DECRETO 7 aprile 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto i1 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (oggi regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1700 dell'11 marzo 2010 dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comu-

nicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 11 marzo 2010 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi agli interventi tecnici effettuati dall'ENEL, nella zona sede del servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, che hanno comportato l'interruzione della fornitura dl energia elettrica dalle ore 9,30 alle 14,00;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 1901 del 29 marzo 2010 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 11 marzo 2010, il mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 7 aprile 2010

*Il direttore regionale:* IASI

**10A04581**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Rettifica dell'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Nel testo dell'annuncio della richiesta di *referendum* popolare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2010, alla pag. 68, prima colonna, al quarto periodo, si deve apportare la seguente correzione:

dove è scritto: «art. 25, comma 2, lettera *o)*, *limitatamene …*», si deve leggere: «art. 25, comma 2, lettera *o)*, *limitatamente …*».

**10A04697**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia San Vincenzo Ferrer, in Trebisacce

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia San Vincenzo Ferrer, con sede in Trebisacce (Cosenza).

**10A04383**

### Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, in Taranto

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, con sede in Taranto, loc. Talsano.

**10A04384**

### Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto Secolare Missionarie Laiche di Maria, Madre del Redentore, in Ercolano.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto Secolare Missionarie Laiche di Maria, Madre del Redentore, con sede in Ercolano (Napoli).

**10A04385**

### Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Secolare «Missionarie Secolari Scalabriniane», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto Secolare «Missionarie Secolari Scalabriniane», con sede in Roma.

**10A04386**

### Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia Spirito Santo, in San Giovanni in Fiore

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Spirito Santo, con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

**10A04387**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno del 25 marzo 2010*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3356 |
| Yen | 123,44 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,363 |
| Corona danese | 7,4417 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89440 |

| | |
|---|---|
| Fiorino ungherese | 263,73 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7074 |
| Zloty polacco | 3,8880 |
| Nuovo leu romeno | 4,0633 |
| Corona svedese | 9,6650 |
| Franco svizzero | 1,4280 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,0770 |
| Kuna croata | 7,2630 |
| Rublo russo | 39,5415 |
| Lira turca | 2,0545 |
| Dollaro australiano | 1,4619 |
| Real brasiliano | 2,3952 |
| Dollaro canadese | 1,3590 |
| Yuan cinese | 9,1183 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,3662 |
| Rupia indonesiana | 12173,12 |
| Rupia indiana | 60,7700 |
| Won sudcoreano | 1525,82 |
| Peso messicano | 16,7264 |
| Ringgit malese | 4,4302 |
| Dollaro neozelandese | 1,8817 |
| Peso filippino | 60,906 |
| Dollaro di Singapore | 1,8765 |
| Baht tailandese | 43,260 |
| Rand sudafricano | 9,8925 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**10A04404**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 26 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 26 marzo 2010*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3353 |
| Yen | 124,00 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,418 |
| Corona danese | 7,4418 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,90040 |
| Fiorino ungherese | 265,03 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7078 |
| Zloty polacco | 3,8893 |
| Nuovo leu romeno | 4,0718 |
| Corona svedese | 9,7083 |
| Franco svizzero | 1,4286 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,0980 |
| Kuna croata | 7,2628 |
| Rublo russo | 39,5250 |
| Lira turca | 2,0521 |
| Dollaro australiano | 1,4778 |
| Real brasiliano | 2,4324 |
| Dollaro canadese | 1,3721 |
| Yuan cinese | 9,1161 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,3653 |
| Rupia indonesiana | 12169,47 |
| Rupia indiana | 60,3800 |
| Won sudcoreano | 1520,62 |
| Peso messicano | 16,7447 |
| Ringgit malese | 4,4152 |
| Dollaro neozelandese | 1,8975 |
| Peso filippino | 60,769 |
| Dollaro di Singapore | 1,8756 |
| Baht tailandese | 43,284 |
| Rand sudafricano | 9,9557 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**10A04405**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Approvazione della modifica all'articolo 11, comma 1, dello statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2010, è approvata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 454/99, la modifica dell'art. 11, comma 1, dello Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette - ENSE.

Per la consultazione del testo integarle della modifica all'art. 11, comma 1, dello Statuto di rinvia al sito internet: www.ense.it

**10A04392**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Advantan»

*Estratto determinazione UVA/N/V n. 774 del 22 marzo 2010*

Titolare A.I.C.: Intendis S.P.A. (codice fiscale n. 04542700960) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano) Italia.

Medicinale: ADVANTAN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028159010 - «0,1% crema» 1 tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028159022 - «0,1% crema idrofoba» 1 tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028159034 - «0,1% unguento» 1 tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028159046 - «0,1% soluzione cutanea» flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04396**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diaxone»

*Estratto determinazione UVA/N/V n. 776 del 22 marzo 2010*

Titolare A.I.C.: Euro-Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 06328630014) con sede legale e domicilio fiscale in corso Tassoni, 25 - 10143 Torino (Italia).

Medicinale: DIAXONE.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; inserimento nella etichetta esterna della frase «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari». Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzioni di Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelate con soluzioni contenenti calcio».

Il foglio illustrativo ed il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036314021 - «1 G/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone+ fiala 3,5 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04395**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sirtap»

*Estratto determinazione UVA/N/V n. 769 del 22 marzo 2010*

Titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma) Italia.

Medicinale: SIRTAP.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; inserimento nell'etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzioni di Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio»), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035815012 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035815024 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035815036 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035815048 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04397**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Actavis».

*Estratto provvedimento UVA.PC/II/202 del 22 marzo 2010*

Specialità medicinale BICALUTAMIDE ACTAVIS

Confezioni:

037791011/M - «50 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791023/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791035/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791047/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791050/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791062/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791074/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791086/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791098/M - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791100/M - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791112/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791124/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791136/M - «50 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791148/M - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037791151/M - «50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0648/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del Prodotto al Core Safety Profile a seguito dei risultati dello PSUR e relative modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04391**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Azatioprina Hexal».

*Estratto provvedimento UVA.PC/II/ 203 del 22 marzo 2010*

Specialità medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0326/002/II/023

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di una nuova versione del Certificato di Idoneità alla Farmacopea europea per il produttore di sostanza attiva Microbiologica approvato e aggiornamento delle specifiche dei test microbiologici in accordo all'armonizzazione dei metodi della Farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04390**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato Actavis».

*Estratto provvedimento UVA.PC/II/ 204 del 22 marzo 2010*

Specialità medicinale: ALENDRONATO ACTAVIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 038800013/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038800025/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038800037/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1030/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ( a seguito della decisione PhWP relativa al rischio di fratture del femore) alle sezioni: 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 e delle relative modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A04398**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 69».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 13 aprile 2010).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «… a norma dell'art. 6 della legge *6* giugno *2006*, n. 69.», leggasi: «… a norma dell'art. 6 della legge *18* giugno *2009*, n. 69.».

**10A04614**

**Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di Cassazione recante l'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare.** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2010).

Nel testo dell'annuncio della richiesta di *referendum* popolare riportato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata, alla pag. 69, prima colonna, penultimo periodo, si deve apportare la seguente correzione:

dove è scritto: «art. 3, comma 3, lettera *1)*: "1) gli obiettivi in materia …», si deve leggere: «art. 3, comma 3, lettera *l)*: "1) gli obiettivi in materia …».

**10A04698**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-087) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**€ 1,00**